

## ***Gli incentivi fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative***

La normativa italiana dedicata alle Startup Innovative prevede incentivi fiscali per tutti i soggetti che vogliono effettuare investimenti nel capitale sociale di imprese qualificate come Startup o PMI Innovative, siano essi soggetti IRPEF oppure IRES.

- Le **persone fisiche** (fiscalmente IRPEF) hanno la possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al **30%** di quanto investito nel capitale sociale di una start up innovative. purché sia mantenuto l'investimento almeno per 3 anni. In questo periodo è garantito il mantenimento dell'agevolazione anche qualora la società dovesse perdere la qualifica di startup innovativa. Il limite quantitativo massimo dell'investimento per la detrazione è fissato in 1.000.000 di euro l'anno (art. 29 DL. 179/2012).

**Con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL. 19 maggio 2020 n. 34) per le sole persone fisiche – e non per le persone giuridiche – è prevista una detrazione al 50% fino a 100mila euro di investimento**, mentre, per la parte eccedente tale somma. restano valide le detrazioni al 30% (Ad esempio: se investo in una startup 150mila euro, avrò diritto ad una detrazione del 50% per 100.000,00 e a una detrazione del 30% per i restanti 50mila).

Per usufruire delle agevolazioni suddette occorre presentare il modello Persone Fisiche, e non il modello 730, e alla voce *"Detrazioni per investimenti in startup"* bisognerà inserire i dati della startup o della PIMI e la tipologia di investimento – diretto o indiretto – ovvero effettuato mediante un organismo di investimento collettivo oppure mediante società di capitali che investe prevalentemente in startup, bisognerà indicare anche l'ammontare dell'investimento agevolabile ed il codice identificativo dell'investimento.

- Le **persone giuridiche** (fiscalmente IRES) che investono in startup innovative hanno la possibilità di escludere dal reddito imponibile un importo pari al **30%** di quanto investito nel capitale sociale di una o più startup. Il limite massimo di investimento consentito rimane pari a euro 1.800.000 annui e, così come per le persone fisiche, è richiesto il mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni ed è garantito il mantenimento dell'agevolazione anche qualora la società dovesse perdere la qualifica di startup innovativa in questo arco di tempo (art. 29 DL. 179/2012).

Le società per usufruire dell'agevolazione dovranno compilare il modello Redditi SC e inserire gli importi investiti nella startup o nella PMI innovative nel quadro RS dal rigo "RS 160" a "RS 179".

Restano quindi escluse dalle novità previste dal Decreto Rilancio gli investimenti effettuati da società di capitali per i quali resta invariata la disciplina preesistente che prevede la deduzione fiscale di un importo pari al 30% dell'investimento.

### ***Focus: L'agevolazione prevista del Decreto Rilancio per le persone fisiche***

Per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, l'articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020, prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle **persone fisiche** pari al **50% dell'investimento effettuato**, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'investimento massimo in una o più start-up innovative non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **100.000 euro**, mentre quello in una o più Pmi innovative, l'importo di **300.000 euro**.

L'investimento agevolato si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. In caso di investimento in Pmi di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

La definizione delle modalità di attuazione è stabilita dal decreto 28 dicembre 2020 e **prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni presenta istanza tramite piattaforma informatica dedicata**.

La piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di "Incentivi fiscali in regime *de minimis* per investimenti in start-up e PMI innovative" è a cura del Ministero dello sviluppo economico ed è attiva dal 1° marzo, ore 14,00.

L'istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell'effettuazione dell'investimento nell'impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o Pmi innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell'istanza.

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

La presentazione dell'istanza per il tramite della piattaforma informatica avviene con Spid e l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell'agevolazione, relativamente all'investimento effettuato da un soggetto investitore nell'impresa beneficiaria che presenta istanza.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, gli investimenti effettuati devono essere indicati dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal decreto.

L'accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese.



L'agevolazione fiscale è consentita per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento *de minimis*, e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo *de minimis* non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della verifica del massimale applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento *de minimis*, la piattaforma informatica accerta i codici attività dell'impresa beneficiaria risultanti presso il Registro imprese. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto, si applica la definizione di *impresa unica* prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento *de minimis*.

L'importo dell'agevolazione fiscale di cui il soggetto investitore intende usufruire, da indicare in sede di compilazione della domanda, deve essere determinato tenuto conto di tutti gli aiuti accordati ai sensi del Regolamento *de minimis*, nell'arco dell'esercizio corrente e dei due esercizi finanziari precedenti, all'impresa beneficiaria ovvero all'impresa unica a cui appartiene l'impresa beneficiaria, ivi compresi gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione, e gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Nei casi di mancata effettuazione dell'investimento agevolato e/o rinuncia all'agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia con azzeramento dell'importo di investimento e di aiuto, utilizzando apposito modulo debitamente compilato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Catania 24/03/2021